



Scuola Secondaria Primo Grado Statale "G. A. CESAREO" Via G. Paratore, 36 - 90124 PALERMO

Codice fiscale 80015200829 - Codice uff. Servizio: 446 - CU: UFLOC6 - Tel. 091/ 444700

e-mail: [pamm00700n@istruzione.it](mailto:pamm00700n@istruzione.it) - [pamm00700n@pec.istruzione.it](mailto:pamm00700n@pec.istruzione.it)  
[www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it](http://www.scuolasecondariaprimogradocesareo.edu.it)

A TUTTI I COMPONENTI DELLA COMUNITA' SCOLASTICA

ALBO PRETORIO

Scuola Sec. I grado " G.A.CESAREO "  
Prot. 0010492 del 14/09/2021  
04 (Uscita)

## PIANO ATTUATIVO DEL PROTOCOLLO SICUREZZA 2021 2022

### Cap 1- PREMESSE

Il presente Piano Attuativo del Protocollo d'intesa del 14.08.2021, contiene le misure di protezione e protezione al rischio Covid 19 per l'anno scolastico 2021/22 così come definito in sede di aggiornamento del DVR dal Servizio Protezione e Prevenzione in data 9 settembre 2021, di cui è un estratto ed in particolare assolve ad una funzione informativa nei confronti di lavoratori dell'Istituto, dei suoi utenti e di tutte le persone che, a vario titolo, potrebbero frequentare i locali dell'Istituto e contiene le strategie, le azioni e le procedure atte a ridurre il rischio di contagio da Covid 19 sia per i lavoratori presenti nell'Istituto che per gli utenti ed i visitatori occasionali.

E' redatto a partire da:

- "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro" firmato dalle parti sociali su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/04/2020 e integrato quale allegato 12 nel DPCM 17/05/2020.
- "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico" – Comitato Tecnico Scientifico, stralcio del Verbale n° 82 del 28/05/2020
- "Piano scuola 2020-2021 – Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione" - Ministero dell'Istruzione, 26/06/2020
- "Quesiti del Ministero dell'Istruzione relativi all'inizio del nuovo anno scolastico" – Comitato Tecnico Scientifico, verbale n° 94 del 07/07/2020
- "Documento di Indirizzo ed Orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell'Infanzia" - Ministero dell'Istruzione, 03/08/2020
- "Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicure
- Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia – Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 del 21/08/2020
- Rapporto ISS Covid19 n. 12/2021 - Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19
- Verbale CTS del 12 luglio 2021 e relativa nota di accompagnamento MI prot. 1107 del 22 luglio 2021
- DL 6 agosto 2021 n. 111
- Piano Scuola 2021-22 del Ministero dell'Istruzione
- Protocollo d'intesa del Ministero dell'Istruzione-Sindacati scuola per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid19 prot. 21 del 14 agosto 2021
- Nota M.I. prot. 1260 del 30/08/2021 contenente indicazioni relative alla verifica della certificazione verde Covid-19.

- *Avvio dell'anno scolastico 2021/2022 - Indicazioni organizzative e di sicurezza del USR Sicilia (07.09.2021)*
- Indicazioni in merito alle modalità di controllo semplificato del possesso della certificazione verde Covid-19 in corso di validità del personale docente e ATA – del MI (09-09-2021)
- *DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 122- Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale.*

## Cap 2- MISURE GENERALI

A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, alunni e alunne, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per tutta la durata della loro permanenza a scuola, di:

- a. Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente previsti nel presente documento e nei suoi allegati;
- b. Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare attentamente l'eventuale segnaletica orizzontale e verticale;
- c. Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante o acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della sanità) e, in particolare, subito dopo il contatto con oggetti di uso comune.

Il personale che vi permanga è tenuto ad arieggiare periodicamente, almeno ogni ora per almeno 5 minuti, i locali della scuola, compresi i corridoi, le palestre, gli spogliatoi, le biblioteche, le sale riservate agli insegnanti, gli uffici e gli ambienti di servizio.

## Cap 3- MISURE DI ORGANIZZAZIONE INTERNA

### 3.1 Modalità Di Ingresso A Scuola

L'accesso agli edifici scolastici e alle loro pertinenze è vietato a chi:

- al momento dell'accesso ha temperatura corporea superiore a 37,5°;
- per chi, nei precedenti 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, per questi casi si fa riferimento alle disposizioni governative vigenti

A ciascuna classe sono assegnati canali ed orari di ingresso e uscita attraverso i quali le alunne e gli alunni delle rispettive classi devono transitare durante le operazioni di afflusso e deflusso. Vengono definite inoltre le modalità di transito verso la propria classe come da disposizioni separatamente impartite. Tutti movimenti all'interno della scuola avvengono indossando la **mascherina chirurgica certificata**, eccetto gli alunni esenti (a differenza che in passato **non è consentito l'uso di mascherine di comunità**).

Una volta raggiunta la propria aula, le alunne e gli alunni prendono immediatamente posto al proprio banco.

Durante le operazioni di ingresso e uscita non è consentito sostare nei corridoi e negli altri spazi comuni antistanti le aule e, una volta raggiunto, non è consentito alzarsi dal proprio posto.

Sarà cura di ciascun componente del personale rispettare il distanziamento fisico, senza attardarsi nei luoghi di transito.

Al suono della campana le alunne e gli alunni di ciascuna classe, in maniera rapida ed ordinata e rispettando il distanziamento fisico, possono lasciare l'aula attraverso i canali di uscita assegnati e accompagnati dai docenti.

Il personale scolastico è tenuto ad assicurare il servizio di vigilanza per tutta la durata delle operazioni di ingresso e uscita.

Per la pianificazione di dettaglio si fa riferimento al PIANO DEGLI INGRESSI E USCITE parte integrante del piano attuativo del protocollo.

### 3.2 Ammissione A Scuola

La preconditione per la presenza a scuola di alunni e di tutto il personale a vario titolo operante è l'assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C anche nei tre giorni precedenti; non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni. Pertanto, è fatto:

- esplicito obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- divieto di fare ingresso o di poter permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi simil-influenzali, temperatura oltre 37.5°, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti.

**Si rimanda dunque alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla potestà genitoriale, con i conseguenti risvolti di carattere penale.**

A tal proposito, si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea, sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie, rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre, brividi, tosse, difficoltà respiratorie, perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020).

È obbligatorio, inoltre, per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina chirurgica.

È possibile, su richiesta delle famiglie, un ingresso/uscita prioritaria per gli alunni che per condizione di salute possono essere identificati come "fragili".

### 3.3 Modalità Di Riammissione A Scuola Di Persone Risultate Positive

L'eventuale ingresso del personale e degli alunni già risultati positivi all'infezione da COVID-19 deve essere preceduto da una preventiva comunicazione via email avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dall'USCA di competenza.

### 3.4 Modalità Di Riammissione A Scuola Di Persone Con Sintomi Compatibili Con Il Covid-19

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 a scuola, ma di conseguente diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del Medico di famiglia che redigerà una attestazione che lo studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti nazionali e regionali.

### 3.5 Modalità Di Riammissione A Scuola Di Persone Assenti Per Patologie Non Covid-Correlate

Gli alunni assenti, anche solo per un giorno, a causa di patologie/malattie NON correlate al COVID-19 dovranno consegnare l'autodichiarazione (**Autodichiarazione assenza NON dovuta a malattia**). In assenza di autodichiarazione non saranno riammesse.

Dopo dieci giorni di assenza occorrerà il certificato medico, da consegnare al docente al rientro

### 3.6 Modalità Di Riammissione A Scuola Di Persone Assenti Per Motivi Familiari/Personal

Gli alunni assenti, anche solo per un giorno, NON per malattia (motivi familiari/personali) dovranno consegnare l'autodichiarazione. In caso contrario non saranno riammesse. In assenza di autodichiarazione non saranno riammesse.

## TABELLA SINOTTICA DELLE PROCEDURE DI RIAMMISSIONE A SCUOLA

Tipologia di assenza	Durata dell'assenza	Scuola	Autodichiarazione	Certificato medico
----------------------	---------------------	--------	-------------------	--------------------

Positivo al COVID- 19	Sempre	Tutte	No	Sì di avvenuta negativizzazione
Per patologia con sintomi compatibili con il COVID-19	Sempre	Tutte	No	Sì
Per patologia con sintomi NON correlati con il COVID-19	Sempre	Tutte	Sì	No
Motivi familiari	Anche solo 1 giorno	Tutte	Sì	No

### 3.7 Accesso Al Pubblico

Il pubblico e genitori sono ricevuti previo appuntamento e solo se assolutamente necessario. I visitatori dovranno sottostare a tutte le regole previste e in particolare:

- in via ordinaria si ricorre alle comunicazioni a distanza attraverso la posta elettronica e il telefono;
- gli accessi sono limitati ai soli casi di effettiva necessità, previa prenotazione;
- prima dell'accesso il visitatore esterno sarà sottoposto alla verifica del green-pass .

**Il D.L. n.122 del 10 settembre u.s. ha esteso anche al personale non statale e a chiunque acceda alle strutture scolastiche (genitori, fornitori, etc.) l'obbligo di possesso e di esibizione del Certificato verde Covid (c.d. Green pass).** L'obbligo è esecutivo dall'11 settembre, fino al 31 dicembre 2021. Di seguito si sottolineano gli aspetti rilevanti del decreto:

1. «Art. 9-ter.1 (Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 9-ter (possesso, presentazione e verifica del green pass) si applicano anche al personale dei servizi educativi (...).

2. Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all'articolo 9- ter e al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9, comma 2. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai bambini, agli alunni e agli alunni nonché ai frequentanti i sistemi regionali di formazione, ad eccezione di coloro che prendono parte ai percorsi formativi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS).

3. La misura di cui al comma 2 non si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

2. Nel caso in cui l'accesso alle strutture sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, oltre che dai soggetti di cui al primo periodo, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 9, comma 10. Con circolare del Ministro dell'istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica.

Per le varie sedi gli ingressi e le uscite avranno la seguente disposizioni:

ingresso principale

- i visitatori rispetteranno la distanza fisica di un metro;
- è effettuata la pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi di ingresso/uscita e delle aree aperte al pubblico;
- i visitatori indosseranno la mascherina chirurgica durante tutta la permanenza all'interno della struttura;
- ai visitatori esterni e ai genitori non è concesso l'utilizzo dei servizi igienici.

**In caso di lavoratori dipendenti di aziende che operano all'interno dei locali della scuola (es. addetti mensa manutentori, fornitori, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, nei 14 giorni successivi**

all'accesso nel comprensorio scolastico, il datore di lavoro dovrà informare immediatamente il Dirigente scolastico ed entrambi dovranno collaborare con l'USCA fornendo elementi per il tracciamento dei contatti.

### 3.8 Entrate Posticipate: saranno autorizzate dal DS o suoi delegati

### 3.9 Uscite Anticipate Degli Alunni: saranno autorizzate dal DS o suoi delegati

#### 3.10 Certificazione Verde (Green Pass) Personale Scolastico (DL 111/2021 e Nota 1237/2021)

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19"<sup>10</sup> per tutto il personale scolastico. La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. La questione incide sul rapporto di lavoro, sicché il mancato possesso della certificazione verde è dalla norma qualificato come "assenza ingiustificata" e il personale scolastico che ne è privo non potrà svolgere le funzioni proprie del profilo professionale, né permanere a scuola. Riguardo le conseguenze delle assenze ingiustificate - oltre l'anzidetta sanzione della sospensione del rapporto di lavoro a partire dal quinto giorno - per norma di carattere generale, anche per quelle comprese fra il primo e il quarto giorno, al personale non sono dovute "retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato".

La verifica della validità del green pass avverrà attraverso il Sistema Informativo dell'Istruzione (SIDI) con specifica funzionalità mediante un'interazione tra il Sistema informativo dell'istruzione-SIDI e la Piattaforma Nazionale-DG o con app del Ministero della Salute

#### 3.11 Disposizioni Relative Alle Assenze Temporanee Del Personale

In via ordinaria il Dirigente o un suo delegato dispone la sostituzione del personale al fine di evitare, ove possibile, la promiscuità tra gruppi utilizzando la massima flessibilità organizzativa, così come da disposizioni di servizio e normativa vigente.

### CAP- 4 DISPOSIZIONI RELATIVE A PULIZIA E SANIFICAZIONE

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici assicurano la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni.

Per gli ambienti scolastici dove hanno soggiornato casi confermati di COVID-19 si procede alla pulizia e alla sanificazione con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo (alcol etilico) al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Per la pulizia ordinaria delle grandi superfici è sufficiente utilizzare i comuni detersivi igienizzanti. Per le piccole superfici quali maniglie di porte e armadi, manici di attrezzature, arredi etc. e attrezzature quali tastiere, schermi touch e mouse è necessaria la pulizia e la disinfezione con adeguati detersivi con etanolo al 70% o ipoclorito di sodio 0,1% (v. più sotto).

Le tastiere e i mouse dei computer dei laboratori di informatica e degli altri computer ad uso didattico sono disinfettati alla fine di ogni utilizzo del gruppo classe. Le tastiere e i mouse dei computer a disposizione degli insegnanti sono disinfettati solo al termine delle lezioni.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, deve essere assicurata la ventilazione degli ambienti. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.

Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi mascherine chirurgiche e guanti monouso. Dopo l'uso, i dispositivi di protezione individuale (DPI) monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto: in apposito sacco, maneggiato con i guanti e poi smaltito nell'indifferenziata.

#### CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA			
Locali	<b>Pulizia</b> (rimozione di polvere, residui, sporcizia dalle superfici, è realizzata con detersivi e mezzi meccanici)	<b>Sanificazione</b> (comprende le attività di pulizia ordinaria con acqua e detersivo alla quale segue un trattamento di decontaminazione - igienizzazione e/o disinfezione)	Prodotto

<b>Aree di passaggio</b>	Giornaliera	Settimanale	Soluzione ipoclorito 1000 ppm
<b>Uffici</b>	Giornaliera	Settimanale	Soluzione ipoclorito 1000 ppm
<b>Spogliatoi</b>	Giornaliera	Giornaliera nelle parti comuni settimanale per gli armadietti	Soluzione ipoclorito 1000 ppm
<b>Banco per il ricevimento del pubblico</b>	Giornaliera	Giornaliera	Soluzione idroalcolica 70%
<b>Distributori automatici</b>	Giornaliera	Giornaliera	Soluzione idroalcolica 70%
<b>Maniglie, ringhiere e punti luce</b>	Giornaliera	Giornaliera	Soluzione idroalcolica 70%
<b>Scrivanie, mouse, tastiere telefoni, dispositivi di rete quali stampanti, fax, ecc.</b>	Giornaliera	Giornaliera	Soluzione idroalcolica 70%
<b>Aule</b>	Giornaliera	Giornaliera	Soluzione ipoclorito 1000 ppm
<b>Sedie e tavoli ove sono svolti i colloqui</b>	Giornaliera	Dopo ogni colloquio	Soluzione idroalcolica 70%
<b>Servizi Igienici</b>	Giornaliera	Giornaliera	Soluzione idroalcolica 70% Soluzione ipoclorito 1000 ppm
<b>Palestra</b>	Giornaliera	Giornaliera	Soluzione idroalcolica 70%
			Soluzione ipoclorito 1000 ppm

Al fine di agevolare la pulizia degli ambienti occorre rimuovere tutti i materiali morbidi e porosi e tutti gli elementi d'arredo e decorativi inutili, come tappeti e sedute.

Ciascun collaboratore scolastico registra le operazioni di pulizia effettuate.

Responsabile della verifica il DSGA

## **CAP. 5 DISPOSIZIONI RELATIVE AI SERVIZI IGIENICI, IGIENE PERSONALE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE**

### **5.1 Accesso Ai Servizi Igienici**



L'accesso ai servizi igienici della scuola è contingentato e presso i locali antistanti non può essere superata la capienza degli stessi. Per agevolarne l'utilizzo possono essere stabiliti dei **turni**. Chiunque acceda ai servizi igienici si dispone in una fila ordinata, indossando la mascherina.

Chiunque acceda ai servizi igienici ha cura di lasciare il bagno in perfetto ordine. Prima di uscire, lava le mani con acqua e sapone.

Chiunque noti che i bagni non sono in ordine, ha cura di segnalare subito il problema alle collaboratrici e ai collaboratori scolastici e questi provvederanno tempestivamente a risolverlo come indicato dalle norme e dai regolamenti di prevenzione richiamati nella premessa del presente documento.

Al fine di limitare assembramenti, l'accesso delle studentesse e degli alunni ai servizi igienici sarà consentito anche durante l'orario di lezione, previo permesso accordato dall'insegnante, il quale è incaricato di valutare la sensatezza e la frequenza delle richieste.

Le collaboratrici e i collaboratori scolastici al piano avranno cura di monitorare la situazione.

## 5.2 Precauzioni Igieniche Personali

A tutte le persone presenti a scuola è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni igieniche, in particolare il lavaggio frequente con acqua e sapone o l'igienizzazione con gel specifico delle mani, in particolare dopo il contatto con oggetti di uso comune.

La scuola mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. Nei servizi igienici sono posizionati distributori di sapone e le istruzioni per il corretto lavaggio delle mani; inoltre, in prossimità degli uffici di segreteria, nei principali locali ad uso comune come gli ingressi e delle uscite sono presenti dispenser di soluzione idroalcolica a uso in particolare del personale e dei visitatori, qualora non sia possibile l'accesso ai servizi igienici. I collaboratori scolastico provvederanno a riempire i dispenser all'occorrenza.

Per gli alunni è, invece, favorito in via prioritaria il lavaggio delle mani con acqua e sapone neutro.

Alle studentesse e agli alunni non è consentito lo scambio di materiale didattico (libri, quaderni, penne, matite, attrezzature da disegno) né di altri effetti personali (denaro, dispositivi elettronici, accessori di abbigliamento, etc.) durante tutta la loro permanenza a scuola. Pertanto è necessario che le alunne e gli alunni valutino attentamente quali materiali didattici, dispositivi elettronici e altri effetti personali portare giornalmente a scuola.

Si consiglia vivamente di portare a scuola:

- acqua da bere personale;
- fazzoletti di carta usa e getta;
- salviettine igienizzanti;
- abbigliamento adatto a coprirsi adeguatamente per consentire il frequente ricambio d'aria;
- un contenitore/bustina lavabile, con nome scritto sopra, in cui conservare la mascherina.

## 5.3 Le Cinque Regole Per Il Rientro A Scuola In Sicurezza

1. **Se hai sintomi di infezioni respiratorie acute (febbre, tosse, raffreddore) parlane subito con i genitori e NON venire a scuola.**
2. **Quando sei a scuola indossa una mascherina chirurgica per la protezione del naso e della bocca.**
3. **Segui le indicazioni degli insegnanti e rispetta la segnaletica.**
4. **Mantieni sempre la distanza di 1 metro, evita gli assembramenti (soprattutto in entrata e uscita) e il contatto fisico con i compagni.**
5. **Lava frequentemente le mani o usa gli appositi dispenser per tenerle pulite; evita di toccarti il viso e la mascherina.**

## 5.4 Dispositivi Di Protezione Individuale

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione è fondamentale e, vista l'attuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibilità in commercio. Per questi motivi:

- a. le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità.
- b. è d'obbligo l'utilizzo delle mascherine chirurgiche in ogni locale chiuso.
- c. per quanto concerne l'utilizzo delle mascherine si rimanda inoltre all'allegata "guida all'utilizzo delle mascherine nel corso della gestione dell'emergenza covid-19".

Salvo diverse disposizioni, gli alunni potranno rimuovere la mascherina chirurgica soltanto per il consumo del pasto e per bere.

**Non sono soggetti all'obbligo i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina.**

## **CAP. 6 MISURE DI PREVENZIONE RIGUARDANTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE**

**Durante lo svolgimento delle attività didattiche**, si raccomanda agli alunni e agli insegnanti di mantengono il distanziamento fisico interpersonale di almeno 1 metro da bocca a bocca nelle aule, nei laboratori e negli altri ambienti scolastici, di due metri nella zona interattiva della cattedra e tra insegnante e alunni e di almeno 2 metri durante l'attività motoria.

Il distanziamento fisico rimane infatti una delle misure prioritarie per ridurre il rischio di trasmissione del virus in ambito scolastico. Esso va implementato con il massimo impegno da tutti, insieme alle altre misure di prevenzione.

Deroghe al rispetto del distanziamento non possono essere effettuate laddove non si possa fare uso delle mascherine chirurgiche, che vanno comunque sempre indossate sia dagli alunni, sia dal personale scolastico (ad eccezione delle persone esentate e dalle situazioni specifiche indicate nel presente documento, quali momenti di consumo di cibo e bevande, durante lo svolgimento di attività sportive ecc.).

Il CTS precisa, infatti, che laddove non sia possibile mantenere il distanziamento fisico per la riapertura delle scuole, resta fondamentale mantenere le altre misure non farmacologiche di prevenzione, ivi incluso l'obbligo di indossare in locali chiusi mascherine di tipo chirurgico.

Non è consentito agli alunni cambiare il banco assegnato, se non con il consenso dell'insegnante e previa sanificazione della postazione.

Le aule e i laboratori devono essere frequentemente areati ad ogni cambio di ora per almeno 5 minuti e ogni qual volta uno degli insegnanti in aula lo riterrà necessario.

### **6.1 Ricreazione**

Si rimanda al protocollo 2021

6.2 Corso musicale : si rimanda alle indicazioni contenute nella nota informativa rivolta ai lavoratori

## **CAP. 7 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI SPAZI A USO PROMISCUO**

L'accesso agli spazi comuni deve essere contingentato, con la previsione di una ventilazione adeguata dei locali, per un tempo limitato allo stretto necessario e con il mantenimento della distanza di sicurezza. Pertanto, il dirigente scolastico valuterà di volta in volta l'opportunità di rimodulare le attività dell'Istituto.

In particolare:

- Le riunioni con la sola presenza del personale sono effettuate in spazi adeguati a consentire il distanziamento fisico di un metro; ove non possibile tali riunioni si svolgeranno in remoto;
- Le assemblee di classe e i consigli di interclasse/sezione con la presenza dei genitori avverranno in remoto;
- I colloqui con le famiglie di svolgeranno in via ordinaria in remoto (telefono o audio/videoconferenza), salvo specifiche esigenze da programmare di volta in volta;
- Non sono consentiti eventi ludici e ricreativi o altre manifestazioni che possano creare assembramenti (gare, recite, feste di fine anno, ecc.);
- L'utilizzo delle aule dedicate al personale docente (cd aule professori) è consentito nel rispetto del distanziamento interpersonale e delle eventuali altre disposizioni dettate dall'autorità sanitaria locale;
- Gli spogliatoi dei collaboratori scolastici potranno essere utilizzati da una sola persona per volta e soltanto per il cambio e la breve pausa prevista -- per nessun altro motivo è consentito abbandonare il reparto senza l'autorizzazione del Dirigente o la DSGA o uno specifico compito

### **7.1 Pasto alunni tempo prolungato e musicale**

L'utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica avviene nel rispetto delle regole del distanziamento interpersonale, e prevede il consumo del pranzo in classe. In questo ultimo caso, gli alunni usciranno dall'aula, una classe alla volta, per consentire la pulizia dei banchi.



## 7.2 Uscite Didattiche

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche, visite guidate e lezioni all'aperto nel quartiere o comunque in luoghi non affollati e raggiungibili a piedi, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco e non si faccia uso di mezzi di trasporto.

Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. **Non è consentito organizzare ed effettuare viaggi di istruzione.**

## 7.3 Uso Dei Locali Esterni All'istituto Scolastico

Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie e di programmate attività didattiche, ove possibile e compatibilmente con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiarne lo svolgimento all'aperto, valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento.

## 7.4 Uso Dei Locali Scolastici Da Parte Di Esterni: non sono concesse autorizzazioni

### CAP. 8 DISABILITÀ E INCLUSIONE SCOLASTICA

Priorità irrinunciabile sarà quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, sentite le famiglie e le associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni educativi speciali, in particolar modo di quelli con disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.

Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria **la didattica in presenza**.

Si ricorda che, in coerenza con il DPCM 17 maggio 2020 non sono soggetti all'obbligo di utilizzo della mascherina gli studenti con **forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina**.

Per l'assistenza di studenti con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, **potrà essere previsto per il personale l'utilizzo di ulteriori dispositivi**. Nello specifico in questi casi il lavoratore potrà usare unitamente alla mascherina chirurgica, fatto salvo i casi sopra menzionati, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose. Nell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione si dovrà necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti”

### CAP.9 SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO

L'attenzione alla salute e il supporto psicologico e pedagogico-educativo per il personale scolastico e per gli studenti rappresenta una misura di prevenzione precauzionale indispensabile per una corretta gestione dell'anno scolastico, pertanto la scuola promuove un sostegno psicologico e pedagogico-educativo per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio, rientro al lavoro in “presenza”, difficoltà di concentrazione, situazione di isolamento vissuta.

A tale scopo la nostra scuola favorisce:

- 1) il rafforzamento degli spazi di condivisione e di alleanza tra Scuola e Famiglia, anche a distanza;
- 2) il ricorso ad azioni di supporto psicologico e pedagogico-educativo in grado di gestire sportelli di ascolto e di coadiuvare le attività del personale scolastico nella applicazione di metodologie didattiche innovative (in presenza e a distanza) e nella gestione degli alunni con disabilità e di quelli con DSA o con disturbi evolutivi specifici o altri bisogni educativi speciali, per i quali non sono previsti insegnanti specializzati di sostegno.

Il supporto psicologico e pedagogico-educativo sarà coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali e dagli Ordini degli Psicologi regionali e dalle associazioni dei Pedagogisti ed Educatori potrà essere fornito, anche mediante accordi e collaborazioni tra istituzioni scolastiche, attraverso specifici colloqui con professionisti abilitati alla professione psicologica e psicoterapeutica e con professionisti appartenenti alla categoria dei Pedagogisti ed Educatori , effettuati in presenza o a distanza, nel rispetto delle autorizzazioni previste e comunque senza alcun intervento di tipo clinico.

Sarà attivato sportello ascolto con esperto esterno reclutato a giugno 2021- per il periodo settembre-dicembre 2021

## **CAP.10 SUPPORTO PSICOLOGICO, PEDAGOGICO- EDUCATIVO**

Nell'ambito delle "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole pubblicate dall'ISS in data 21.08.2020 si rende necessario individuare nella nostra Istituzione Scolastica il "Referente scolastico per COVID-19", che svolga un ruolo di interfaccia con il dipartimento di prevenzione e che possano creare una rete con le altre figure analoghe nelle scuole del territorio.

I compiti del referente scolastico per il covid-19 sono i seguenti:

- Sensibilizzare il personale scolastico sull'importanza di individuare precocemente eventuali segni/sintomi e comunicarli tempestivamente al referente scolastico per COVID-19;
- Ricevere informazioni da parte del personale scolastico su eventuali segni/sintomi di COVID-19
- svolgere un ruolo di interfaccia con il Dipartimento di Prevenzione della ASL competente territorialmente (DdP )
- Collaborare con le strutture socio-sanitarie, la medicina di famiglia (es. PLS, MMG etc.), le famiglie nel caso di presenza di alunni fragili;
- Ricevere informazioni da parte del personale scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico. In tal caso deve telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale e fornire al Dipartimento di prevenzione l'elenco dei compagni di classe nonché dei docenti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l'insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contactracing, saranno posti in quarantena o isolamento.
- Tracciare i contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Il Referente scolastico COVID-19 nell'esercizio della sua funzione potrà avvalersi di canali di comunicazione reciproca tra "scuola", medici curanti (PLS e MMG) e DdP (attraverso i rispettivi referenti) basandosi sull'utilizzo delle seguenti tecnologie: messaggistica breve, e-mail, telefono etc. Il Referente scolastico per il COVID-19 deve comunicare al DdP se si verifica un numero elevato di assenze improvvise di studenti in una classe (es. 40%; il valore deve tenere conto anche della situazione delle altre classi) o di insegnanti.

Inoltre per agevolare le attività di contactracing , il referente scolastico per COVID-19 dovrà:

- fornire l'elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire l'elenco degli insegnanti/educatori che hanno svolto l'attività di insegnamento all'interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;
- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi.

Per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;
- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.

## **CAP.11 GESTIONE DELLE PERSONE SINTOMATICHE ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO**

Con specifico riferimento agli strumenti di contenimento del virus Sars-Cov2 (nomina del referente covid-19, aula casi sospetti covid-19, protocollo con le ASL territoriali di riferimento), rimangono valide le stesse precauzioni previste per l'A.S. 2020-2021 e, in particolare, facendo riferimento a quanto disponibile in materia sul Rapporto ISS COVID-19 n. 58/20202 . Pertanto secondo quanto indicato dall'articolo 1, comma 3 del D.L. n. 23 del 2021 "In presenza di soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell'ambito scolastico si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonché ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87."

Dal verbale del CTS n. 34/2021, si evince che : "In caso di sintomi indicativi di infezione acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà attivare la procedura di segnalazione e contactracing da parte della ASL competente"

Per i casi confermati, le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per la riammissione a scuola secondo l'iter procedurale altrettanto chiaramente normato. La presenza di un caso confermato necessiterà l'attivazione da parte della scuola di un monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare l'insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l'autorità sanitaria


competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire una risposta rapida in caso di peggioramento della situazione con ricerca attiva di contatti che possano interessare l'ambito scolastico.

La presenza di un caso confermato determinerà anche l'attivazione da parte della scuola, nella **persona del referente Covid**, di un monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti stretti in raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi. In tale situazione, l'autorità sanitaria competente potrà valutare tutte le misure ritenute idonee.

Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati, si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di competenza. Nel contesto delle iniziative di informazione rivolte agli alunni, genitori e personale scolastico sulle misure di prevenzione e protezione adottate, si ravvisa l'opportunità di ribadire la responsabilità individuale e genitoriale.

Con riferimento al periodo di quarantena e di isolamento si rimanda a quanto previsto dalle disposizioni delle Autorità sanitarie e da ultimo dalla circolare del Ministero della salute n. 36254 dell'11 agosto 2021 avente ad oggetto "Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS – CoV-2 in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta".

### Allegato 1: Schema riassuntivo



## CAP.12 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Il medico competente, collabora con Dirigente Scolastico, con la RSPP e con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19. In particolare, cura la sorveglianza sanitaria rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute; riguardo le modalità di effettuazione della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del D. Lgs. 81/2008, nonché sul ruolo del medico competente, si rimanda alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020, n. 14915 e, per quanto di interesse, alla Circolare del Ministero della Salute del 12 aprile 2021, n. 15127.

In merito alla sorveglianza sanitaria eccezionale, come previsto dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020, la stessa è assicurata dal medico competente, se già nominato per la sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D. Lgs. 81/2008.

La sorveglianza sanitaria, a cura del MC prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) privilegiando, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia. La sorveglianza sanitaria periodica non è stata interrotta, perché rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

La circolare interministeriale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della Salute 4 settembre 2020, n. 13 richiamando il Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 24 aprile 2020, fornisce indicazioni di ordine generale relativamente al rapporto tra la salute del lavoratore e l'eventualità di contagio da Covid-19, evidenziando che la condizione di fragilità è da intendersi **temporanea ed**

**esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica.** La stessa circolare, considerando fondamentale la sorveglianza sanitaria nel contesto generale di ripartenza delle attività lavorative in fase pandemica, anche con riferimento all'opportunità di contestualizzare in tempo utile le diverse tipologie di misure di contenimento del rischio, delinea un approccio integrato che, ferme restando le competenze esplicitamente attribuite alle Commissioni mediche di verifica dal Decreto MEF del 12 febbraio 2004, attribuisce al medico competente, di cui all'articolo 25 del DLgs 81/2008, il compito di supportare il datore di lavoro nell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, di particolare rilievo nel periodo attuale. **La sorveglianza sanitaria e le misure in vigore L'istituto della "sorveglianza sanitaria eccezionale", di cui all'articolo 83 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non è stato oggetto di proroga.** La predetta disposizione ha dunque cessato di produrre effetti dal 1° agosto 2020 (ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del menzionato decreto legge n. 83/2020). **Nondimeno, ai lavoratori è assicurata la possibilità di richiedere al datore di lavoro l'attivazione di adeguate misure di sorveglianza sanitaria,** in ragione del rischio connesso all'esposizione al Covid-19, anche nell'ipotesi in cui i datori di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 81/2008, non siano tenuti alla nomina del "medico competente" per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria obbligatoria. In questo caso, ferma restando la possibilità di nominare comunque il medico competente, ai fini della massima tutela dei lavoratori fragili, su richiesta del lavoratore, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà attivare la sorveglianza sanitaria a vantaggio del lavoratore a visita presso Enti competenti alternativi:

- l'INAIL, che ha attivato una procedura specifica per la tutela;
- le Aziende Sanitarie Locali;
- i dipartimenti di medicina legale e di medicina del lavoro delle Università.

## 12.1 Declinazione del concetto di fragilità del lavoratore

Il concetto di fragilità va individuato "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo epidemiologico sia di tipo clinico" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13).

**Con specifico riferimento all'età, va chiarito che tale parametro, da solo, non costituisce elemento sufficiente per definire uno stato di fragilità.** La maggiore fragilità nelle fasce di età più elevate va intesa sempre congiuntamente alla presenza di comorbidità che possono integrare una condizione di maggiore rischio (Rapporto N. 58 28.8.2020 - ISS Covid-19).

## 12.2 Profilo Procedurale

1. Il lavoratore richiede al dirigente scolastico di essere sottoposto a visita attraverso l'attivazione della sorveglianza sanitaria e fornirà al medico competente, al momento della visita medesima, la documentazione medica relativa alle pregresse patologie diagnosticate, a supporto della valutazione del medico stesso.

2. Il Dirigente scolastico attiva formalmente la sorveglianza sanitaria attraverso l'invio di apposita richiesta al medico competente (o a uno degli Enti competenti alternativi).

3. Il Dirigente scolastico concorda con il medico competente le procedure organizzative per l'effettuazione delle visite, anche mettendo eventualmente a disposizione i locali scolastici, se a giudizio del medico sia possibile garantire adeguate condizioni di areazione, igiene, non assembramento; qualora il medico non li giudicasse adeguati, sarà suo compito indicare al lavoratore una diversa sede per l'effettuazione della visita. Nel caso in cui la sorveglianza sia stata attivata presso uno degli Enti competenti alternativi, sarà l'Ente coinvolto a comunicare al lavoratore luogo e data della visita.

4. Il Dirigente scolastico fornisce al medico competente una dettagliata descrizione della mansione svolta dal lavoratore, della postazione/ambiente di lavoro dove presta l'attività, nonché le informazioni relative alle misure di prevenzione e protezione adottate per mitigare il rischio da Covid-19 all'interno dell'Istituzione scolastica.

5. Il medico competente, sulla base delle risultanze della visita, esprimerà il giudizio di idoneità fornendo, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2 (Covid-19), riservando il giudizio di inidoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative" (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 settembre 2020, n. 13). La visita dovrà essere ripetuta periodicamente anche in base all'andamento epidemiologico.



6. Il Dirigente scolastico, sulla base delle indicazioni del medico competente, assume le necessarie determinazioni.

### 12.3 Alunni considerati soggetti fragili

Al rientro degli alunni dovrà essere presa in considerazione la presenza di “soggetti fragili” esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19. Le specifiche situazioni degli alunni in condizioni di fragilità saranno valutate in raccordo con il Dipartimento di prevenzione territoriale ed il pediatra/medico di famiglia, fermo restando l’obbligo per la famiglia stessa di rappresentare tale condizione alla scuola in forma scritta e documentata.

### 13- COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE

Al fine di monitorare l’applicazione delle misure descritte il Dirigente Scolastico ha valutato la costituzione di una commissione, anche con il coinvolgimento della RSPP e del MC e dei soggetti coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19 ed il RLS. Tale commissione è presieduta dal Dirigente Scolastico.

Il Compito della COMMISSIONE è di fornire indicazioni operative condivise finalizzate a monitorare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione del Covid-19.

La commissione:

- Svolge il compito di supportare il Dirigente Scolastico negli aspetti logistici e organizzativi dell’Istituzione Scolastica, per individuare le situazioni di maggiore criticità e adottare le misure necessarie a consentire il regolare avvio dell’anno scolastico, secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida nazionali e nel protocollo per la sicurezza del MI del 14.08.2021Prot. n.21 e vigilerà sull’osservanza delle direttive e disposizioni che saranno emanate dalla Dirigente Scolastica sulla base delle indicazioni e della normativa nazionale.
- Esegue le attività di verifica interne con controlli periodici, avvalendosi della “Lista di Verifica per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo”.

La Commissione resterà in funzione per tutta la durata dell’emergenza epidemiologica e sarà presieduta dal Dirigente Scolastico.

### 14- CONCLUSIONI

Il Piano Attuativo del Protocollo d’Intesa è stato redatto con il Responsabile del S.P.P. , arch M.O Pulvino, con il Medico Competente, dott.ssa V. Albeggiani, con la partecipazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza A. Mocchiari, in presenza della componente RSU prof.ssa Mendolia, i collaboratori del DS prof.sse Varisano e Americo e del DSGA Azzurra Perrone, nella seduta del SPP appositamente convocata giorno 9 settembre 2021-

Lo stesso potrebbe subire variazioni legate ad eventuali modifiche normative.

Il Dirigente Scolastico  
Maria Pizzolanti  
(documento firmato digitalmente)